Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 318.
Riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici . . . . Pag. 1121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 319.
Proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni. Pag. 1122

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320.
Bonifica dei campi minati . . . . Pag. 1122

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 321.
Norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori . . . . Pag. 1125

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 322.
Concessione da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario di L. 900.000 e di un contributo straordinario di L. 8.000.000. Pag. 1127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 323.
Concessione all'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 1.000.000 per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale . . . Pag. 1127

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro) . Pag. 1127

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Nomina del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani . . . . Pag. 1128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova . . . . . Pag. 1128

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1128

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 318.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno, i quali furono indotti a dimettersi per motivi politici, possono essere riammessi — a loro domanda — nella carica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministero del tesoro, sentite anche le competenti autorità di Borsa, decide insindacabilmente in ordine alle domande presentate.

La riammissione è comunque negata a coloro che, successivamente all'allontanamento dalla carica, si siano trovati in una delle condizioni che, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, costituiscono motivo di provvedimento di cancellazione dagli albi professionali.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agente di cambio nei ruoli delle Borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna Borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 319.

Proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che detta norme sulla disciplina delle requisizioni e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti la disciplina delle requisizioni di cui al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741 e successive modificazioni, continuano ad avere effetto fino al 15 settembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320.

Bonifica dei campi minati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Udita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori i bonifica dei campi minati sono affidati al Ministero ella guerra, il quale provvede altresì alla formazione lel personale specializzato (maestranze e personale irigente) con le modalità ed in base alle disposizioni ei successivi articoli.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti preveduti nell'articolo recedente il Ministero della guerra potrà avvalersi del- 'opera dei Prefetti, degli Uffici tecnici erariali, degli spettorati provinciali dell'agricoltura, degli Uffici rovinciali dell'industria e commercio e dei Distretti ninerari.

Art. 3.

Presso il Ministero della guerra è istituito un Comi- ato consultivo per l'esame dei problemi attinenti alla onifica dei campi minati.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per a guerra ed è composto di un ufficiale generale del 'Esercito che lo presiede, di un funzionario tecnico ell'Amministrazione dei lavori pubblici, di grado non nferiore al 5° e facente parte del Consiglio superiore ei lavori pubblici e dei delegati tecnici dei Ministeri el tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, del- 'industria e commercio e del lavoro e previdenza so- iale.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disim- egnate da un ufficiale superiore del Ministero della uerra.

Il presidente può invitare ad intervenire alle adu- anze del Comitato funzionari appartenenti ad altri Iinisteri e ad Enti parastatali, ovvero persone estranee lle suddette Amministrazioni che abbiano particolare ompetenza nella materia da trattare.

Art. 4.

Per lo svolgimento dei servizi previsti nell'art. 1 uò essere assegnato presso il Ministero della guerra, ella posizione di comando, personale di ruolo e non i ruolo di altre Amministrazioni dello Stato ed, oc- orrendo, liberi professionisti specializzati, entro i imiti numerici che saranno determinati con decreti la adottare dai Ministeri interessati di concerto con uello del tesoro. I compensi spettanti ai liberi profes- ionisti saranno determinati dal Ministro per la guerra, li concerto con il Ministro per il tesoro.

L'onere relativo alle competenze spettanti al perso- iale suddetto passerà a carico del bilancio del Mini- tero della guerra.

Art. 5.

Il Ministero della guerra provvede allo sminamento nche dei terreni e delle opere di bonifica di proprietà li enti diversi dallo Stato e di privati, osservandosi 'ordine di svolgimento dei lavori stabiliti dal Mini- tero dell'agricoltura e foreste e, per quanto attiene lle zone e stabilimenti industriali, l'ordine di prece- lenza stabilito dal Ministero dell'industria e com- iercio.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori predetti, può essere isposta, con decreto del Prefetto che ne indica la durata, la occupazione temporanea dei terreni indicati nel comma precedente.

L'occupazione può durare soltanto per il tempo stret- tamente necessario all'esecuzione dei lavori e non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Nel caso di bonifica dei terreni indicati nell'articolo precedente sarà imposto ai proprietari un contributo in misura non inferiore alla metà della spesa e non su- periore ai due terzi.

L'onere a carico del proprietario non potrà, in ogni caso, superare il 30 % dell'estimo catastale aumentato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 feb- braio 1946, n. 30, capitalizzato al saggio del 5 %.

I contributi a carico dei proprietari sono riscossi con le misure ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta, le relative sovraimposte provinciali e comunali ed i contributi di bonifica.

Art. 7.

I proprietari dei terreni indicati nell'art. 5 possono eseguire direttamente, anche uniti in consorzi, i lavori di sminamento, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione della guerra e sotto la sorveglianza di questa.

In ogni caso i lavori di bonifica dei campi minati devono essere eseguiti con personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

Per i lavori eseguiti e debitamente collaudati sarà corrisposto dallo Stato un concorso pari alla metà della spesa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dei concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge che provvedano direttamente ai lavori di sminamento.

Art. 8.

I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione della guerra ese- guiti in gestione diretta o mediante concessione in ap- palto.

Nella concessione dei lavori sarà data a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

A tal fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattativa privata, non è soggetto ad alcuna limita- zione.

Gli appalti possono essere concessi soltanto a favore di enti o di ditte che impieghino operai e personale direttivo specializzati ai sensi dell'art. 1.

Art. 9.

La concessione in appalto ai sensi dell'articolo pre- cedente deve avvenire in base a capitolati che stabili- ranno le prescrizioni e le modalità per lo svolgimento dei lavori, le norme per l'assistenza ai lavoratori du- rante il periodo di impiego, nonchè le particolari mo- dalità per l'esecuzione dei collaudi.

Nei capitolati stessi dovrà essere stabilita l'assun- zione da parte degli appaltatori dell'onere del risarci- mento dei danni che potranno essere provocati da mine o da altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante l'ese- cuzione dei lavori.

Art. 10.

Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del comma precedente.

Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo per quanto riguarda pensioni ed assegni, quanto disposto dagli articoli 11 e 12.

Art. 11.

In caso di infortunio occorso durante i lavori di bonifica dei campi minati, sono raddoppiate le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

In aggiunta alle indennità previste dal comma precedente sono corrisposte le seguenti indennità:

1) in caso di infortunio mortale una indennità di lire centomila;

2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente e totale una indennità di lire centoventicinquemila;

3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

Per la determinazione degli aventi diritto nel caso del n. 1 e per il calcolo delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni.

E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare per la pensione privilegiata di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196.

Le indennità stabilite dal presente articolo sono a carico dello Stato anche nel caso in cui i lavori siano stati dati in appalto, purchè, però, si tratti di personali assunti in osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8. E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni.

Le ditte appaltatrici non sono tenute all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro menzionati nel primo comma.

Art. 12.

Al personale dello Stato, che per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi, sarà concessa una speciale indennità.

La misura di tale indennità ed i casi in cui essa deve essere corrisposta saranno stabiliti dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Salva la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti, in caso di infortunio sono corrisposte al personale previsto nel presente articolo e alle rispettive famiglie le indennità stabilite nel secondo comma dell'art. 11

Art. 13.

Salvo quanto disposto dall'art. 5, i Prefetti, su richiesta dell'Amministrazione della guerra, hanno facoltà di imporre con proprio decreto tutte le limitazioni alla proprietà che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica e per ragioni di sicurezza.

In corrispettivo di tali limitazioni di proprietà sarà concessa una indennità da determinarsi con decreto del Prefetto.

La determinazione della indennità ai sensi del comma precedente diviene definitiva se non venga impugnata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento avanti la autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

Per l'organizzazione, la formazione del personale specializzato e l'attuazione dei lavori di bonifica dei campi minati, è autorizzata la spesa di lire due miliardi.

La suddetta spesa, distintamente per l'organizzazione, per la formazione del personale specializzato e per l'attuazione dei lavori, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a misura del bisogno.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Con successivi provvedimenti, emanati su proposta del Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno dettate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — Cattani — Gullo — Lombardi — Gronchi — Barbareschi — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 80. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 321.

Norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità di emanare norme nella materia dei concorsi di agente di cambio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro bandisce il concorso per la copertura dei posti disponibili nei ruoli degli agenti di cambio e nomina una Commissione esaminatrice, composta di un delegato governativo, che la presiede, di un agente di cambio e di un deputato di Borsa designati, questi ultimi due, rispettivamente, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o, in mancanza, dalla Commissione per il listino. e dalla Deputazione di borsa della piazza per la quale viene bandito il concorso medesimo.

Qualora trattisi di Borsa in cui gli organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione degli ultimi due membri viene fatta rispettivamente dall'Associazione italiana degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione nomina un segretario.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, dovranno essere presentate alla segreteria della Commissione di cui al precedente articolo, corredate dai seguenti documenti redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di bollo e legalizzazione:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è di età non inferiore ai venticinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Ai fini della partecipazione al concorso sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura;

f) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

g) diploma, in originale, o copia autentica, di istituto medio di 2° grado o corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e della legge 15 giugno 1931, n. 889, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

h) certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che operi in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

i) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio, e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo verrà ad essere iscritto;

l) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere in data posteriore a quella del bando di concorso.

Art. 3.

Sono estese ai concorrenti ai posti di agente di cambio tutte le preferenze accordate ai reduci di guerra ed alle categorie assimilate dalle vigenti disposizioni concernenti i pubblici impieghi, in virtù del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno sottoporsi, nel giorno appositamente stabilito, ad un esame pratico da sostenersi innanzi alla Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'esame verterà sulla legislazione riguardante le Borse valori e sul regolamento interno della Borsa valori per la quale viene bandito il concorso; nonchè sulle principali disposizioni di legge riguardanti il Debito pubblico dello Stato, su tutte le operazioni riflettenti i corsi dei cambi delle diverse piazze e su quanto si riferisce ai valori ed effetti pubblici ed industriali quotati presso le Borse valori del Regno.

Art. 6.

Sono dispensati dalla prova di esame di cui al precedente art. 5, nonchè dal possesso del titolo di studio e dalla dimostrazione del tirocinio pratico, di cui, rispettivamente, alle lettere *g*) ed *h*) del precedente art. 2, i candidati che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

1) di essere agente di cambio presso altra Borsa valori o di avere esercitato la professione di agente di cambio senza perderne i prescritti requisiti;

2) di essere rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero di essere commissionario di borsa ammesso nei recinti riservati da almeno un quinquennio;

3) di esercitare onorevolmente la professione di banchiere, o di direttore o di procuratore di banca.

Non sono dispensati dalla prova di esami i candidati che risultino in possesso di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto di istruzione superiore.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

A modifica dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, avranno titolo preferenziale e nell'ordine appresso indicato:

1) gli agenti di cambio in carica presso le varie Borse;

2) coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i prescritti requisiti;

3) coloro che abbiano esercitato le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

4) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un decennio;

5) i funzionari di banca che siano stati ammessi nei recinti riservati, in qualità di osservatori alle grida, per il periodo complessivo di almeno un quinquennio, anche se non in via continuativa.

I concorrenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) debbono altresì fornire la dimostrazione di avere la effettiva residenza, da almeno due anni, nella regione in cui è compresa la città sede della Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Tra tutti i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni e, in caso di pari anzianità di esercizio, i più anziani di età.

Art. 9.

La Commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto, determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui risultino in possesso gli aspiranti, forma, sulla base dei criteri preferenziali stabiliti dal presente decreto e, per coloro che vi saranno sottoposti, dell'esito della prova di esame, la graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria, promuove il decreto di nomina dei vincitori ai posti di agente di cambio messi a concorso.

Art. 11.

Agli agenti di cambio in carica è fatto obbligo, sotto pena di decadenza, di esercitare effettivamente la professione presso la Borsa valori nel cui ruolo sono iscritti.

Art. 12.

La tariffa di mediazione per le contrattazioni di Borsa è unica per tutte le Borse valori d'Italia.

Essa viene approvata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dell'Associazione italiana degli agenti di cambio.

Art. 13.

Solamente presso le Borse valori, dove non è delegato in maniera permanente un funzionario del Ministero del tesoro, sarà designato un membro scelto dal Ministero del tesoro medesimo, quale componente la Deputazione di borsa, a termine dell'art. 4 - 1° capoverso - della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 322.

Concessione da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario di L. 900.000 e di un contributo straordinario di L. 8.000.000.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione da parte dello Stato all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario di L. 900.000 per il normale funzionamento dell'Ente e di un contributo straordinario di L. 8.000.000 per le maggiori spese causate dagli eventi bellici.
I predetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1945-1946.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 323.

Concessione all'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 1.000.000 per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso all'Istituto centrale di statistica, per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale, un contributo straordinario di L. 1.000.000 da parte dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1945-1946.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO —

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro) ed il cav. Luigi Dominici

fu Leonida è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il contratto collettivo nazionale 15 luglio 1940, che regola il funzionamento della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali;

Vista la lettera n. 618, del 30 marzo 1946, della Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario la gestione della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;

Decreta:

Il dott. Goffredo Petrarca è nominato per un periodo di mesi tre, commissario straordinario per la gestione della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, con i poteri del presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio direttivo della Cassa.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 marzo 1946, si conferiscono all'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, inserendovi le norme per la convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonchè per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale, ai sensi dell'art. 2533 del Codice civile.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1946 - N. 113

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,80
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.